

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1954

(22^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale »
(12-B) (D'iniziativa del senatore Sturzo) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 322
CORTI, <i>relatore</i>	322
STURZO	322

« Vendita a trattativa privata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli dell'area di metri quadrati 4.826 retrostante all'ex Caserma Bianchini di Napoli »
(114) (Discussione e approvazione):

DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	324
---	-----

« Cessione al comune di Imperia dell'area ricavata dalla parziale demolizione dell'edificio denominato "ex casa di lavoro" di Oneglia e della parte di tale fabbricato non ancora demolita, di proprietà dello Stato, in permuta del compendio costituente la caserma "Vittorio Emanuele" di Porto Maurizio, di proprietà di

detto Comune » **(175)** (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 324, 326
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	325, 326, 327
FORTUNATI	325, 326, 327
STURZO	326, 327
TRABUCCHI	327

« Vendita a trattativa privata al Consorzio agrario provinciale di Perugia di parte dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato "ex panificio militare", sito in Foligno » **(311)** (Discussione e rinvio):

DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	328
FORTUNATI	329
IORIO	328
STURZO	329
TRABUCCHI	328, 329

« Contributo per il completamento del Tempio-Istituto di Cagnacco per i caduti e dispersi in Russia » **(317)** (D'iniziativa del senatore Tartufoli) (Discussione e rinvio):

CENINI, <i>relatore</i>	332
FORTUNATI	334
GIACOMETTI	334
MINIO	332
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	334
STURZO	333, 334
TOMÈ	333

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 200.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54 »
(398) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	329, 330, 331
BRACCESI, <i>relatore</i>	329, 330
FORTUNATI	330, 331
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	331
STURZO	330, 331

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)22^a SEDUTA (31 marzo 1954)

« Modificazioni alla tabella organica del personale operaio addetto alla Officina della manutenzione del "Palazzo delle Finanze" »
(417) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):

DE LUCA Angelo, relatore	Pag. 331
STURZO	331
TRABUCCHI	332

Sul resoconto stenografico di una seduta precedente:

PRESIDENTE	328
STURZO	328
TOMÈ	327

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jannaccone, Mariotti, Minio, Pesenti, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Cortese.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Sturzo: « Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale » (12-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Sturzo: « Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORTI, relatore. Le modificazioni introdotte dalla Camera tendono ad ovviare ad una imprecisione della dizione di alcuni articoli da noi emendati. Noi infatti estendemmo il di-

sposto della legge al Banco di Sardegna che non poteva essere autorizzato a fare queste operazioni. La Camera ha giustamente sostituito alla dizione « Banco di Sardegna » l'altra « Credito industriale sardo ». Ritengo quindi che si possa senz'altro procedere all'approvazione degli articoli con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

STURZO. Osservo che il comma aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 1 non era necessario, e che il termine « eventualmente » non è di uso legislativo. Per non ritardare l'approvazione della legge, non fo alcuna proposta in merito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia effettuano secondo le norme del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, che fissa a 50 milioni il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa.

Tale disposto, ferme restando le norme eventualmente più favorevoli di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, si applica anche alle operazioni che vengono effettuate dal Credito industriale sardo.

(È approvato).

Art. 2.

Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni e il Credito industriale sardo sono ammessi al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore di medie e piccole industrie (medio cre-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (31 marzo 1954)

dito), secondo le norme di cui al capo V della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il finanziamento può avere luogo anche attraverso l'assunzione, da parte dell'Istituto centrale, di serie speciali di obbligazioni che le Sezioni potranno emettere fino al limite di lire quattro miliardi per la Banca nazionale del lavoro, quattro miliardi per il Banco di Napoli, due miliardi per il Banco di Sicilia e uno per il Credito industriale sardo. La emissione delle obbligazioni è autorizzata e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(È approvato).

L'articolo 3, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, è così formulato:

Il termine del 1° gennaio 1956 stabilito dall'articolo 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è prorogato al 1° gennaio 1958.

Art. 4.

Per il periodo di un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed il Credito industriale sardo sono autorizzati a consentire alle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole prestiti di durata non inferiore ad un anno, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

(È approvato).

Art. 5.

I crediti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonché quelli del Credito industriale sardo nascenti dai prestiti di cui all'articolo precedente sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482. I detti crediti hanno altresì privilegio, con il grado indicato all'articolo 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte di materie

prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1° novembre 1944, n. 367.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non è opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4, del Codice civile.

(È approvato).

Art. 6.

Alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole industrie dal Credito industriale sardo e dalle Sezioni e gestioni speciali degli Istituti di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, destinate al rinnovo, all'ampliamento, alla costruzione di impianti industriali ed alle operazioni di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Le agevolazioni tributarie stabilite dal primo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, si estendono, in quanto applicabili, agli altri Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 4 della presente legge.

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (31 marzo 1954)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Vendita a trattativa privata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli dell'area di metri quadrati 4.826, retrostante all'ex caserma Bianchini di Napoli** » (114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Vendita a trattativa privata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli dell'area di metri quadrati 4.826, retrostante all'ex caserma Bianchini di Napoli** ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a vendere, a trattativa privata, per il prezzo di lire 34.000.000, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, l'area edificabile appartenente al patrimonio dello Stato, estesa mq. 4.826, retrostante alla « **ex Caserma Bianchini** » di Napoli, compresa tra la nuova sede della via Marittima, la via Stella Polare, l'antica sede della via Nicola Capasso e la via del Sebeto.

Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli ha chiesto di acquistare l'area di metri quadrati 4.826, già facente parte del compendio costituente la « **ex Caserma Bianchini** » e rimasta avulsa in seguito alla costruzione della via Marittima in Napoli. L'Istituto per le case popolari richiede quest'area per costruirvi case di abitazione in favore di quelli che verranno a perderle in seguito all'ulteriore demolizione necessaria per la costruzione della anzidetta via.

Da parte dell'Amministrazione dello Stato nulla osta all'accoglimento di tale richiesta, anche perchè il compendio dell'ex Caserma Bianchini è stato dismesso dal Ministero della difesa.

L'area è stata stimata dall'ufficio tecnico erariale del valore di lire 34 milioni. L'Isti-

tuto autonomo è d'accordo nel corrispondere un prezzo eguale a questo valore. Il Ministero è venuto nella determinazione di consentire all'acquisto, tenuto conto delle finalità che l'acquirente intende perseguire.

Siccome la somma di 34 milioni supera il limite entro cui, in base alle norme vigenti, è consentita la vendita dei beni dello Stato, a trattativa privata, si è reso necessario presentare questo disegno di legge perchè, in deroga a tali disposizioni, si autorizzi la vendita di questo immobile. Propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti il disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Cessione al comune di Imperia dell'area ricavata dalla parziale demolizione dell'edificio denominato "ex casa di lavoro" di Oneglia e della parte di tale fabbricato non ancora demolita, di proprietà dello Stato, in permuta del compendio costituente la caserma "Vittorio Emanuele" di Porto Maurizio, di proprietà di detto Comune** » (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Cessione al comune di Imperia dell'area ricavata dalla parziale demolizione dell'edificio denominato "ex casa di lavoro" di Oneglia e della parte di tale fabbricato non ancora demolita, di proprietà dello Stato, in permuta del compendio costituente la caserma "Vittorio Emanuele" di Porto Maurizio, di proprietà di detto Comune** ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la cessione al comune di Imperia dell'area ricavata dalla parziale demolizione dell'edificio denominato « **ex Casa di lavoro** » di Oneglia e della parte di tale fabbricato non ancora demolita, di proprietà dello Stato e del complessivo valore di 150.000.000

di lire, in permuta del compendio comunale costituente la caserma « Vittorio Emanuele » di Porto Maurizio, del valore di lire 100.000.000, con corresponsione, da parte del Comune, della somma a conguaglio di lire 50.000.000, da pagarsi in dieci rate annuali con gli interessi legali a scalare, e con l'obbligo di attuare sul compendio ad esso trasferito il piano di ricostruzione edilizia approvato con decreto n. 2522 in data 28 settembre 1950 del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per le finanze approverà la relativa convenzione con proprio decreto.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il comune di Imperia, al fine di attuare il proprio piano di ricostruzione, già approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 28 settembre 1950, n. 2522, ha chiesto di acquistare l'area risultata dalla demolizione dell'ex casa di lavoro di Imperia, danneggiata dalla guerra. Il comune di Imperia intende procedere all'acquisto mediante una permuta, ossia cedendo allo Stato un fabbricato di sua proprietà, sito in Porto Maurizio e costituente la « caserma Vittorio Emanuele ». Gli uffici tecnici erariali competenti hanno proceduto alla stima dei due compendi, valutando in lire cento milioni quello comunale e in lire 150 milioni quello di pertinenza dello Stato. Il comune di Imperia, quindi, dovrebbe corrispondere allo Stato la differenza di cinquanta milioni e si dichiara disposto ad effettuare tale corresponsione in dieci rate annuali, di cui la prima alla stipula del contratto e le altre nei successivi nove anni. Inoltre, ha accettato di attuare il piano di ricostruzione che prevede l'apertura di strade e la ricostruzione di edifici, impegnandosi, qualora non vi riesca nel periodo almeno di venti anni, o a restituire l'area già ottenuta, o a pagare la somma pari alla differenza tra il costo delle aree destinate a costruzioni edilizie e quelle vincolate per la costruzione di strade. Tenuto conto delle finalità di interesse pubblico e considerando che i valori degli immobili superano i limiti entro cui è consentita dalle norme vigenti la permuta dei beni patrimoniali dello Stato, si rende necessario questo disegno di legge, per autorizzare tale permuta.

FORTUNATI. Chiedo la parola per una questione di carattere generale. Gradirei che una volta per sempre fossimo messi al corrente dei criteri che regolano l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato. Qui si parla continuamente di valori che superano i limiti, ma, nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, il limite di valore non esiste per l'alienazione di beni. L'articolo 3 della legge dice espressamente: « Tutti i contratti dai quali derivi un'entrata od una spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinarsi nel regolamento, l'amministrazione non ritenga preferibile la privata licitazione ».

L'articolo 38 del regolamento precisa:

« I casi nei quali, a norma dell'articolo 3, si può procedere a licitazione privata, sono i seguenti:

1) per le forniture di ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permette l'indugio degli incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito ecc.;

2) per provviste di materie e derrate, ecc.;

3) per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione ecc.;

4) per dare in affitto, ad uso di abitazione, locali e loro dipendenze ecc.;

5) quando sia andato deserto l'incanto, o non si sia raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dover stipulare il contratto a trattativa privata ecc. ».

E, secondo l'articolo 39, si può ricorrere alla licitazione privata quando concorrano particolari ragioni che devono essere sempre indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al Consiglio di Stato, quando si tratti di spesa che non superi le 75.000 o di spesa che non superi annualmente le lire 15.000.

E l'articolo continua: « Per la vendita di effetti, mobili fuori d'uso ecc., per l'affitto di fondi rustici, per l'acquisto e la macinazione

di cereali, per le confezioni e riparazioni di corredo militare, per le coltivazioni o fabbricazione ecc. ecc. ».

Quindi, in realtà, a meno che non vi siano norme che non siano richiamate nell'ultima pubblicazione ufficiale della legge per la contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda l'alienazione, non trovo che sia stabilito un limite di valore.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Vi sono diverse leggi che regolano l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato. La legge base è quella del 24 dicembre 1908, n. 783 che ha avuto un regolamento con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454. La norma fondamentale è quella contenuta nell'articolo 2 della legge che stabilisce che la vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti e che gli immobili per i quali sia avvenuta una diserzione di incanto possono essere venduti a trattativa privata. Nell'articolo 10 si stabilisce che l'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata senza esperimento di pubblico incanto i beni il cui valore di stima non superi le lire diecimila.

Per l'articolo 12, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a vendere a trattativa privata ai Comuni e alle Provincie quando il valore di stima non superi le lire 100 mila.

Questa legge è stata successivamente modificata dal decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123 con cui si riconferma press'a poco quanto detto nell'articolo 10 della legge vigente, mentre secondo l'articolo 12 il limite di lire 100 mila viene elevato a lire 250 mila: « La Commissione demaniale, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzata a vendere a trattativa privata ai Comuni, alle Provincie i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 250 mila ».

La legge 2 ottobre 1940 non modifica detto limite di vendita a trattativa privata ai Comuni, Provincie ed enti morali.

Successivamente il decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902 all'articolo 2 stabilisce che i limiti di somma stabiliti con regolamento e approvati con decreto 17 giugno 1909, n. 454, sono decuplicati. Nel 1948 abbiamo avuto una elevazione di venti volte dei limiti sopra richiamati con decreto legislativo 20 gennaio.

Finalmente abbiamo avuto la legge del 15 dicembre 1953 che all'articolo 1 stabilisce una elevazione a sessanta volte dei limiti originari di somma indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali.

FORTUNATI. A mio avviso sarebbe opportuno esaminare a fondo la questione. Mi sembra impossibile che una volta formulata la legge per la contabilità generale dello Stato che riguarda in maniera specifica la tenuta dei registri e degli inventari, per l'alienazione dei beni patrimoniali, possano sussistere norme in contrasto, con la legge per la contabilità generale dello Stato. Poco conta che successivamente siano stati emanati decreti che potrebbero prestarsi ad ambigue interpretazioni. Ritengo che si tratti di una questione di fondo perchè, a mio modesto avviso, è abbastanza semplice eludere una norma. Se il limite è solo di valore e quindi l'alienazione del bene patrimoniale avviene semplicemente con una norma siffatta, basta eseguire una valutazione bassa per cui si deve seguire una data procedura. No, questo non è materialmente possibile. Nel regolamento connesso alla legge per la contabilità dello Stato è detto che tutti i beni debbono essere inventariati.

In proposito imposto un'altra questione: nei disegni di legge relativi alla materia oggi in discussione, si diano gli estremi dell'inventario dei beni, così come le norme regolamentari indicano; in cosa diverso, ognuno di noi dovrebbe fare una ricerca per conto proprio per vedere come stanno le cose. D'altra parte, se l'alienazione del bene patrimoniale deve dar luogo ad una eliminazione dall'inventario, è necessario che il disposto legislativo contenga con la alienazione indicazioni non equivocamente interpretabili, nel momento in cui sarà stipulata la convenzione di vendita.

PRESIDENTE. Ritengo che l'osservazione del senatore Fortunati che ci siano cioè forniti maggiori dettagli, sia giusta. Quindi mi riservo di esaminare il problema.

STURZO. Questo disegno di legge in tanto viene sottoposto al nostro esame, in quanto supera quel valore minimo per cui il Ministero

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)22^a SEDUTA (31 marzo 1954)

possa autorizzare la trattativa privata. Quindi, a mio avviso, la questione sollevata dal senatore Fortunati non è applicabile al caso, essendo superato il limite di cui può disporre l'amministrazione.

FORTUNATI. Ma vi è una questione preliminare: se cioè le norme che si ritengono prorogate circa il limite di valore sono o non sono valide una volta entrato in vigore il nuovo regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Il disegno di legge è stato presentato per concedere una facoltà che l'amministrazione, in base alla legge sulla contabilità dello Stato, non ha? Questo è il punto.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La pregiudiziale del senatore Fortunati riguarda il dubbio se la materia in discussione rientra nell'ambito della legge generale di contabilità dello Stato, oppure di leggi speciali. Osservo però al senatore Fortunati che è in vigore la legge generale di contabilità dello Stato che è del 18 novembre 1923 ma che la legge 2 ottobre 1940 (che è successiva) aumenta di 10 volte i limiti previsti dalla legge del 1908; il che significa che tale legge base e le altre modificative nei limiti hanno pieno vigore.

STURZO. In realtà ci troviamo di fronte ad una serie di leggi applicate contemporaneamente, per cui si è sempre ritenuto che la legge originaria conservasse il suo vigore. Sollevare oggi questa pregiudiziale significa andare contro l'attività legislativa dello Stato e l'attività ordinaria dell'amministrazione. D'altra parte a me sembra che una pregiudiziale di tale natura non sia pertinente.

FORTUNATI. Ho posto semplicemente un interrogativo al Presidente.

STURZO. Se non si tratta di una pregiudiziale, posso allora entrare nel merito. L'articolo unico prevede la concessione dell'autorizzazione all'amministrazione di procedere a trattativa privata ad una cessione il cui valore economico supera i limiti fissati dalle leggi sulla contabilità dello Stato. Ma desidero far notare ai colleghi che si tratta di una tran-

sazione fra enti pubblici territoriali, poichè Comune e Stato sono enti pubblici. Non vi sono interferenze di privati e per questa ragione non nutro alcuna preoccupazione intorno a simili trattative.

Anzi ricordo al Presidente che nella scorsa seduta, raccogliendo il consenso dei colleghi, feci notare come non fosse il caso di far seguire tutto l'iter legislativo a provvedimenti di questa natura. Si potrebbe studiare, in sede di regolamento, se non altro una procedura più rapida di fronte a provvedimenti che non incontrano alcuna opposizione. È una raccomandazione sulla quale insisto.

TRABUCCHI. Sono d'accordo con il senatore Sturzo per la impostazione generale. Mi lascia perplesso la disposizione che fissa a 3 mila lire al metro quadrato il valore dell'area che l'Amministrazione dello Stato si riserva di richiedere. L'attuazione di un piano di ricostruzione non esige molti anni, ma perchè fissare oggi il prezzo di una eventuale restituzione? Non mi pare che sia economicamente opportuno, perchè potrebbe dar luogo a speculazioni nella ipotesi che, a seguito dello sviluppo cittadino, quell'area superasse il valore oggi indicato.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La questione dipende dalla convenzione fra lo Stato e il comune di Imperia. Non si tratta di una disposizione di legge. Lo Stato d'altra parte si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul processo stenografico di un seduta precedente.

TOMÈ. In una delle ultime sedute trattai, in qualità di relatore, problemi relativi all'indennizzo dei cittadini italiani per danni subiti all'estero, a seguito dell'esecuzione del Trattato di pace. Il resoconto di quella seduta reca qualche errore materiale e qualche espres-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)22^a SEDUTA (31 marzo 1954)

sione concettualmente impropria non per responsabilità degli uffici di segreteria, ma per il fatto che io non restituii tempestivamente le bozze di stampa che mi erano state trasmesse per la correzione. Vorrei pregare la Commissione di autorizzarmi a rettificare queste inesattezze.

STURZO. Vorrei pregare anch'io la Presidenza di invitare gli uffici di segreteria a far rivedere le bozze dei resoconti stampati agli oratori prima che siano date alle stampe. Ciò per una maggiore precisione dei resoconti.

PRESIDENTE. Credo che si possa senz'altro dare atto al senatore Tomè delle dichiarazioni da lui fatte, ed autorizzarlo ad introdurre quelle modifiche che ritiene necessarie, con l'intesa che il resoconto corretto sostituirà quello pubblicato.

(Così resta stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge « Vendita a trattativa privata al Consorzio agrario provinciale di Perugia di parte dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato "ex panificio militare", sito in Foligno » (311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al Consorzio agrario provinciale di Perugia di parte dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, denominato "ex panificio militare", sito in Foligno ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, al Consorzio agrario provinciale di Perugia, per il prezzo di lire 15.000.000, la parte del complesso immobiliare ex panificio militare di Foligno costituita dai silos con i residui macchinari in essi esistenti, e dai ruderi dell'attiguo fabbricato ex officina, il tutto insistente su un'area estesa mq. 1.270 comprensiva delle circostanti zone di rispetto scoperte.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Il Consorzio agrario provinciale di Perugia, per fronteggiare la gestione degli ammassi del grano nella zona di Foligno, si è adoperato per l'acquisto del silos granario di quella città, che faceva parte di un complesso immobiliare militare, ora non più utilizzato. Il Ministero dell'interno ha creduto di poter conciliare le proprie esigenze per l'accasermamento dei carabinieri, a cui interessa una parte di quel complesso immobiliare, con le richieste del Consorzio di Perugia, al quale verrebbero alienati i silos, i residui macchinari, i ruderi dell'attiguo fabbricato, già adibito ad officina del cessato panificio e galletificio militare, nonché una zona scoperta circostante di metri quadrati 1.270.

L'ufficio tecnico erariale di Perugia ha stimato questo insieme di beni in lire 15 milioni, con relazione del 29 ottobre 1952. Si tratta di beni di scarso valore commerciale che verrebbero invece destinati ad una finalità di pubblico interesse: per questo sembra opportuno consentirne la vendita a trattativa privata. Poiché però il valore indicato supera i limiti consentiti per la vendita dei beni patrimoniali dello Stato a trattativa privata, si è reso necessario il provvedimento di legge al nostro esame, di cui propongo l'approvazione.

TRABUCCHI. Certo non posso giudicare dall'esterno, ma mi domando se sia ammissibile che la semplice area indicata dal relatore in metri quadrati 1.270 non raggiunga da sola i 15 milioni indicati dalla stima per il complesso di che trattasi. Non siamo più di fronte a rapporti fra enti pubblici, perchè l'acquirente è un consorzio cooperativo privato. Vorrei domandare dei chiarimenti intorno a questi miei dubbi.

IORIO. Il senatore Sturzo ha raccomandato che i disegni di legge arrivino al Parlamento con maggiori chiarificazioni e nel caso in discussione mancano appunto dei chiarimenti. Nella relazione al disegno di legge si parla

di « silos granari siti in Foligno e facenti parte del complesso immobiliare già utilizzato per panificio e galletificio militare, ora non più necessario per dette esigenze ».

Non vi nascondo che mi sono interessato alla questione, messo sull'avviso soprattutto da questo giudizio sulla scarsa commerciabilità di questi beni di cui parla la relazione.

Questi silos sono in gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia dal 1950; vi è annesso un palazzo, che è stato ricostruito da quel Consorzio con una spesa a suo carico di oltre 8 milioni. Questo edificio fa bella mostra di sé sulla linea ferroviaria Perugia-Foligno. Il silos ha 18 celle, con una capacità di 1.800 metri quadrati, per circa 30 mila quintali. Il piano terreno può ospitare altri 5 o 6 mila quintali. Il tutto è attrezzato a regola d'arte. Mi sono informato del valore di un simile complesso: mi si è detto che si aggira sui 45 milioni. Nè si tratta di un bene poco commerciabile, perchè la ditta Pambuffetti di Foligno, che dovette costruire un silos nel 1952, era disposta a trattare per l'acquisto di questi stabili già occupati dal Consorzio agrario provinciale.

Debbo associarmi al rilievo fatto dal senatore Trabucchi. Il prezzo indicato dalla stima dell'ufficio tecnico erariale non sembra fedele al valore reale dello stabile. Sono pertanto necessarie indagini dirette.

FORTUNATI. Sono d'accordo con l'osservazione del senatore Trabucchi tanto più dopo i rilievi del collega Iorio. Chiedo quindi che la discussione del disegno di legge sia rinviata per l'accertamento economico della concessione dei beni cui il disegno di legge si riferisce. Inoltre desidero sapere se risponda a verità la notizia che il comune di Foligno ha avanzato da anni richieste su tale stabile che non sono state evase. Si tratterebbe, in caso affermativo, di un Ente pubblico (e non di un Ente sostanzialmente privato) al quale sarebbe preferibile cedere un immobile a condizioni vantaggiose.

STURZO. Mi associo alla proposta di rinvio per una relazione aggiornata.

TRABUCCHI. Ed io aggiungerei che sarebbe conveniente che l'amministrazione finan-

ziaria facesse eseguire le sue stime a mezzo degli organi centrali.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni resta stabilito che il disegno di legge è rinviato ad una delle prossime riunioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 290.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-54 » (398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 290.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-1954 ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1953, n. 923, concernente la prelevazione di lire 290.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1953-54.

BRACCESI, *relatore*. La relazione ministeriale che accompagna questo disegno di legge disposto allo scopo di convalidare il decreto 2 dicembre 1953, n. 923, che il Presidente della Repubblica ha emanato onde rendere possibile il prelevamento di 290 milioni dal fondo di riserva spese impreviste (primo dell'esercizio 1953-54) dà un'ampia giustificazione circa: la imprevedibilità della spesa all'atto della presentazione o della discussione del bilancio, la assoluta necessità della stessa e la non ripetibilità, in caso normale, negli esercizi futuri — con-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)22^a SEDUTA (31 marzo 1954)

dizioni queste precisamente richieste dall'articolo 136 del regolamento per la contabilità generale dello Stato. Trattasi infatti, per la spesa di 275 milioni, dell'adempimento entro il termine previsto del 31 dicembre 1953 degli impegni assunti con l'Austria alla fine di luglio dell'anno scorso, circa il rimborso delle anticipazioni effettuate da quel Governo per pensioni ai ripoianti reintegrati nella cittadinanza italiana e per l'onere di 15 milioni delle spese sostenute per l'organizzazione del sesto Congresso internazionale di microbiologia che fu necessario convocare quasi improvvisamente onde ottenere la presenza di illustri scienziati delle materie che altrimenti sarebbe stato difficile avere.

Le questioni sostanziali sollevate in occasione della discussione di analoghi provvedimenti possono riproporsi oggi in sede di discussione di questo disegno di legge? Certamente sì. Però, in considerazione delle conclusioni raggiunte ma soprattutto anche perchè la Commissione oggi può, data la natura della spesa principale (275 milioni per il Ministero del tesoro), discutere se vuole non solo sulla regolarità formale, ma anche sul merito, penso che tale discussione non potrebbe che concludersi con il nostro giudizio favorevole; e pertanto mi permetto di chiedere alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

FORTUNATI. Per quanto riguarda le spese del VI Congresso internazionale di microbiologia credo che non vi possano essere eccezioni di sorta. Quantunque, per la modesta esperienza che io ho di organizzazione di congressi di questo genere, non si possa dire che la loro convocazione avvenga improvvisamente. Se il congresso è di carattere nazionale la sua preparazione esige per lo meno un anno di tempo; se si tratta di un congresso internazionale, la sua convocazione deve essere conosciuta con un anticipo per lo meno di un anno e mezzo, due anni per garantirne la riuscita. Si tratta certo di omissione compiuta da qualche funzionario del Ministero della pubblica istruzione al momento della presentazione del bilancio preventivo, ma si tratta di una omissione che non ha rilevanze.

Per quanto riguarda invece i 275 milioni, non so se il decreto legislativo 2 febbraio 1948 prevedeva o no il rimborso. Se prevedeva il rimborso, non vi è dubbio che allora siamo fuori dall'articolo 42 della legge di contabilità dello Stato. Se il decreto legislativo 2 febbraio 1948 prevedeva il rimborso delle anticipazioni non vi è dubbio che doveva essere messo in bilancio un capitolo *ad hoc* per far fronte all'impegno assunto. Se il decreto legislativo non prevedeva il rimborso, dal punto di vista formale forse l'articolo 42 potrebbe essere applicato. Ma resta sempre da domandarsi in base a quali norme la spesa viene sostenuta, perchè non basta far riferimento al fondo di riserva per dire che vi è la copertura o si tratta di una spesa veramente imprevista e imprevedibile, o si tratta di una variazione *abnorme* di un capitolo di spesa esistente. Ma se il capitolo di spesa non esiste, francamente non capisco come possa essere richiamato l'articolo 42 della legge di contabilità dello Stato.

Ed allora a me pare che in questi casi sarebbe più opportuno che il Ministero del tesoro seguisse una prassi diversa. Non si tratta di contestare la necessità della spesa; si tratta, a mio avviso, di contestare la procedura che viene seguita, perchè altrimenti il fondo di riserva diventa una specie di fata morgana a cui si ricorre ogni qualvolta è necessario fare una spesa qualsiasi.

STURZO. Non è possibile prevedere tutto.

BRACCESI, *relatore*. Il decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, nel permettere ai ripoianti, la reintegrazione nella cittadinanza italiana, precisava che dovevano essere con il Governo interessato, cioè l'Austria, risolte tutte le pendenze che si sarebbero verificate a seguito dell'applicazione di tale decisione. Circa tale risoluzione non dava particolari precisi. Le precisazioni si sono avute soltanto in occasione delle trattative tra le delegazioni italiana ed austriaca che hanno avuto luogo in Italia nel luglio 1953, trattative opportunamente concluse e dalle quali è derivata l'urgenza e l'imprevedibilità della spesa già ricordata.

PRESIDENTE. Certo sarebbe stato opportuno che la spesa fosse stata prevista nel de-

creto legislativo del 2 febbraio 1948, ma questo decreto legislativo non la prevede. Successivamente con l'intesa tra le delegazioni italiana ed austriaca del 25 luglio 1953, che ha preso atto del numero dei riopianti, si è potuta stabilire la somma che occorreva.

FORTUNATI. In base all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1953 doveva essere presentato in base ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri e non solo « sentito il Consiglio dei Ministri ».

STURZO. La formula giuridica è « sentito » e non « deliberato ».

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il numero dei congressi, che vengono tenuti a Roma ed anche fuori di Roma, che chiedono questi sussidi è notevolissimo. Evidentemente nel concedere questo tipo di contributo bisogna considerare la importanza del congresso, e quando si può decidere si è al momento cruciale, per cui occorre un provvedimento di urgenza.

STURZO. L'esperienza mi porta ad affermare che specialmente i congressi di cultura dovrebbero gravare sul bilancio ordinario del Ministero della pubblica istruzione. La verità è che il Tesoro non prevede congrui stanziamenti al riguardo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Modificazioni alla tabella organica del personale operaio addetto all'Officina della manutenzione del "Palazzo delle Finanze" »**
(417) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla tabella organica del personale operaio

addetto all'Officina della manutenzione del "Palazzo delle Finanze" », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Il presente disegno di legge vuol modificare la tabella organica del personale operaio di ruolo addetto alla officina della manutenzione del Palazzo delle Finanze, perchè la vecchia tabella risale al 1941 e fu stabilita con il regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1534. Detta tabella contemplava n. 20 operai così suddivisi: capi operai e sorvegliante (gruppo I) n. 3; operai specializzati (Gruppo II) n. 13; operai comuni (gruppo III) n. 4. Successivamente si è avuta la legge 12 dicembre 1944 n. 585 che introduceva un'altra categoria di operai, quella degli operai qualificati che prima non esisteva, e stabiliva al suo articolo 7: « Gli operai qualificati sono inquadrati nella seconda categoria della tabella medesima e nella stessa categoria sono classificati quelli che finora hanno fatto parte del terzo gruppo (operai comuni) i quali esplicino attività proprie della seconda categoria ».

Venne poi approvata la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che apporta alcune modifiche alla tabella generale. Al suo articolo 2 stabilisce: « I salariati dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella A annessa »; e l'articolo 3 recita: « La pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata, per ciascuna amministrazione, con provvedimento legislativo ».

Faccio presente che la nuova tabella differisce di molto poco dalla vecchia. Aggiungo che leggi simili a questa sono state approvate per gli operai della Zecca e del Monopolio.

Per queste considerazioni, invito la Commissione ad approvare il presente disegno di legge.

STURZO. In merito mi riservo di presentare un ordine del giorno perchè mi pare che il Parlamento con queste leggine faccia da amministratore e non da legislatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)22^a SEDUTA (31 marzo 1954)

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

La tabella numerica degli operai di ruolo addetti all'Officina della manutenzione del « Palazzo delle Finanze » stabilita dall'articolo unico del regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1534, è sostituita dalla seguente:

Capi operai, sorveglianti e simili . . .	N. 3
1 ^a categoria: specializzati . . .	» 11
2 ^a categoria: qualificati . . .	» 3
3 ^a categoria: comuni . . .	» 3
—	
Totale . . .	N. 20

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

TRABUCCHI. Vorrei far notare che non trovo giustificato che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Non mi sembra che la formula prevista nell'articolo 2 sia corretta per leggi di questo genere.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Contributo per il completamento del Tempio-Istituto di Carnaccio per i caduti e dispersi in Russia » (317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Contributo per il completamento del Tempio-Istituto di Carnaccio per i caduti e dispersi in Russia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. È questo un piccolo progetto di legge, ma di alto significato morale, proposto dal senatore Tartufoli. Si tratta di un Tempio-Istituto che sta sorgendo a Carnaccio del Friuli. Il Tempio è già stato in parte costruito, per cui bisogna portare a completamento l'edificio, ma mancano i fondi. Ecco perchè i promotori si sono rivolti allo Stato. La cifra richiesta è di 30 milioni con la quale con una certa facilità si potrà provvedere alla bisogna. Il Tesoro però è contrario perchè dice che si tratta di un Tempio-Istituto inteso ad onorare soltanto la memoria dei caduti in Russia, mentre lo Stato dovrebbe provvedere, semmai, ad onorare la memoria di tutti i caduti di tutte le campagne, per cui se lo Stato si impegna in questa spesa, domani necessariamente dovrà contribuire anche per altre iniziative del genere che dovessero sorgere. Effettivamente, a mio avviso, l'eccezione ha il suo valore; però rifiutare i fondi a questa iniziativa per una costruzione già in atto e per una cifra che non è eccessivamente elevata, mi sembra che avrebbe un significato poco simpatico.

Perciò, in considerazione dell'alto valore morale dell'iniziativa, in considerazione del fatto che il Tempio-Istituto è in fase costruttiva e non lo si può lasciare in queste condizioni, in considerazione anche della posizione del proponente, padre di un caduto in Russia, ritengo che sia opportuno approvare il disegno di legge.

MINIO. Ho chiesto la parola per esprimere parere contrario a questo provvedimento, associandomi, quindi, al parere espresso dal rappre-

sentante del Governo, parere che è determinato oltre che da motivi di natura finanziaria, anche da una considerazione che, a mio avviso, deve essere condivisa. Con questo disegno di legge si vuole provvedere al completamento di un Tempio da dedicarsi unicamente ai caduti ed ai dispersi in Russia, limitatamente quindi ai caduti su di un fronte nella guerra voluta dal fascismo; il che non può non avere un significato politico, significato che la nostra parte non può assolutamente condividere. Nei confronti del senatore Tartufoli, abbiamo il massimo rispetto, tutto quel rispetto che si deve al dolore di un padre che ha perduto un figlio anche se lo ha perduto in una guerra ingiusta, condotta non in difesa degli interessi della Nazione, ma con spirito di aggressione e che se fu guerra ingiusta nei confronti delle altre Nazioni, fu guerra ingiusta anche nei confronti della Russia.

Osservo in proposito che per quanto riguarda la guerra contro l'Unione Sovietica si conduce una campagna che ha dei riflessi politici anche in questo disegno di legge. Si parla dei dispersi in Russia, come se soltanto sul fronte russo vi fossero stati dei dispersi, quando invece, dalle cifre fornite dalla Presidenza del Consiglio, è risultato che il numero dei dispersi è stato enorme su tutti i fronti e soprattutto in Africa ed in altri fronti dove l'Esercito italiano ha combattuto. Perchè, dunque, si deve fare una distinzione tra i caduti e i dispersi in un fronte e i caduti e i dispersi in un altro? Noi non intendiamo menomare la memoria di coloro che sono caduti, per aver ubbidito a degli ordini, ma non possiamo dedurre da questo che i dispersi in questo particolare fronte debbano avere dalla Nazione una riconoscenza particolare; cosa questa che contestiamo in modo assoluto.

La memoria e la riconoscenza della Nazione nei confronti di coloro che sono caduti deve essere eguale per tutti, senza distinzione, perchè in nessun modo intendiamo associarci ad una campagna che tende a far sì che la guerra condotta contro l'Unione Sovietica debba essere considerata diversamente da quella condotta contro le altre Nazioni, quando, invece, è una guerra che deve essere riprovata e condannata.

Ci associamo invece alla proposta che il contributo dello Stato sia destinato alla erezione di un monumento a tutti i caduti, senza distinzioni.

STURZO. Desidero fare una proposta di rinvio, per il motivo che il disegno di legge in esame riguarda l'erezione di un Tempio e, trattandosi di un atto religioso, non bisognerebbe dare nessuna caratteristica politica a tale iniziativa. D'altra parte riconosco che le preoccupazioni del Tesoro sono fondate, che cioè potrebbero moltiplicarsi simili iniziative e che si potrebbero avere iniziative di carattere particolaristico. Ma soprattutto è necessario evitare che si dia ad una memoria, ad un ricordo, un carattere odioso verso un Paese o una Nazione, perchè onorando i morti bisogna tener lontano ogni sentimento di odio e di lotta politica. Pregherei pertanto il Presidente di rinviare la discussione, perchè il proponente, verso il quale abbiamo tutto il rispetto dovuto in ricordo della perdita del figlio, veda se non sia il caso di trasformare l'iniziativa in modo da riferirla a tutti i morti in guerra.

TOMÈ. Indipendentemente dalla proposta del senatore Sturzo di rinviare, sia pure per breve tempo, questo disegno di legge, per sentire il proponente, desidero far presente che in realtà il disegno di legge, nella sua formulazione ed anche nella relazione che lo accompagna ha un'impostazione che non è assolutamente politica. Sostanzialmente, l'ispirazione del disegno di legge trae motivo dal sentimento religioso e dall'opportunità o doverosità di creare un Istituto che vada incontro alle necessità degli orfani dei caduti su questo fronte. È fuor di luogo, mi pare, voler dare una colorazione politica, che non è negli intendimenti del proponente e credo neanche della Commissione. È stato detto che non è il caso di distinguere fra caduti in un fronte piuttosto che in un altro. In linea di massima sono d'accordo su questa impostazione, però occorre tenere presente l'altra finalità specifica di questo Tempio-Istituto, che è quella di andare incontro ad una determinata categoria di orfani. Non si può pensare alla possibilità di creare un Tempio-Istituto che possa acco-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)22^a SEDUTA (31 marzo 1954)

gliere in un unico luogo gli orfani di tutti i combattenti sui diversi fronti. Qui vi è questa destinazione specifica che rende possibile realizzare anche questo compito di carattere assistenziale. È necessario tener presente questa finalità di carattere specifico e tener presente anche che, per quanto riguarda l'ubicazione del tempio, sul fronte russo vi furono moltissimi caduti e dispersi friulani. Tutti ricordiamo che la divisione Julia, dopo aver lasciato numerosi brandelli di carne sul fronte greco, fu annientata sul fronte russo.

GIACOMETTI. Nessuno, forse, più di me può capire il dolore del senatore Tartufoli, perchè anche io sono padre di un caduto, sia pure in un altro fronte. È necessario trovare una formulazione che possa essere approvata all'unanimità dalla Commissione. Sono perciò d'accordo con la proposta del senatore Sturzo di rinviare la discussione del disegno di legge, sia perchè in tal modo sarà possibile prender contatti con il proponente, sia perchè, dal punto di vista finanziario, rileviamo che il Ministero del tesoro è contrario.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Tesoro si è dichiarato contrario a questo disegno di legge, perchè a questa potrebbero seguire moltissime altre iniziative, che porterebbero ad oneri notevoli. Credo quindi sia giusto accettare la proposta del senatore Sturzo, anche per trovare la maniera di evitare che iniziative del genere si susseguano e si sommino.

STURZO. Io sarei del parere di distinguere la questione del Tempio da quella dell'orfanotro-

trofio. L'orfanotrofio, come ha detto il senatore Tomè, sarebbe destinato specialmente ai friulani orfani di guerra. Ma l'orfanotrofio deve continuare ad esistere anche per l'avvenire; si tratta di fissarne gli scopi e i limiti nello statuto. Ciò posto io sarei del parere di sottoporre tutto quanto si è esposto, in merito al disegno di legge, al proponente perchè modifichi la proposta di legge in modo da renderla corrispondente ai sentimenti espressi stamattina dalla Commissione.

FORTUNATI. Secondo me, se si vuol fare un orfanotrofio, non è giusto pensare a delle limitazioni. Il collega Tomè si è riferito alla divisione Julia, ma io, che ho avuto mio fratello della Julia, so che le perdite più massacranti e dolorose la Julia le ha avute in Albania. Per cui non mi sembrerebbe giusto costruire un orfanotrofio in Friuli per i figli dei morti in Russia, escludendo i figli dei morti in Albania.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Sturzo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad una delle prossime sedute.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.